Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 86**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 3 aprile 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Nicastro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 26 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1964, con il quale è stato concesso al comune di Nicastro, per la durata di anni dieci un contributo annuo di lire 21.390.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 26 novembre 1963;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Nicastro, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Nicastro dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 26 novembre 1963 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Nicastro il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 252

(2776)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura di Casarano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Casarano, per la durata di anni dieci un contributo annuo di L. 4.845.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 30 ottobre 1963;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Casarano, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Casarano dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 30 ottobre 1963 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Casarano il termine di anni uno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1969
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 166

(2775)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª categoria in Somalia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Mogadiscio (Somalia) è stabilita come segue:

le regioni della Migiurtinia, Mudugh, Hiran, Benadir ed Alto Giuba.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Chisimaio (Somalia) è stabilita come segue:

la regione del Basso Giuba.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Hargheisa (Somalia) è stabilita come segue:

la regione del Nord.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in particolare, gli articoli 8 e 13 della legge medesima concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1964, con il quale sono stati costituiti per la durata di un quadriennio gli anzidetti organi della cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della cassa sopra citata, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 30 novembre 1968, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 15900 del 6 dicembre 1968;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, scaduti per decorso quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è costituito dai seguenti membri:

Bencini Mario, De Matteis Ignazio, Lanfranconi Giuseppe, Palmieri Attilio, Secchi Aldo, Turri Angelo Enrico, Forchino Alessandro e Vivaldi Emilio, eletti dal comitato dei delegati;

Miraglia dott. Antonello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è costituito dai seguenti membri:

Spatuzza dott. Francesco, membro effettivo con funzioni di presidente e Polidori dott. Gaspare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mastrolilli dott. Vittorio, membro effettivo e Migelli rag. Vittorio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tonini dott. Paolo, membro effettivo e Talone dottor Emilio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Sandri Marcello e Maglia Carmelo, membri effettivi e Lussu Antonio, membro supplente, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2812)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere dei comuni di Abetone, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese e località del comune di Piteglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo uni o delle norme sugli assegni familiari, approvato con decre o del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categor e di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 -, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentitie le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data 1° luglio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dagli alberghi, pensioni e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello e località Prunetta del comune di Piteglio (Pistoia).

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie di esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria nonchè le locande
Alta stagione: luglio-agosto			
1ª categoria	80.000	78.000	—
2ª categoria	68.000	67.000	62.000
3ª categoria	61. 000	56.000	52.000
Media stagione: gennaio-febbraio e marzo			
1ª categoria	69.000	62.000	—
2ª categoria	56.000	52.000	50.000
3ª categoria	53.000	47.000	45.000
Bassa stagione: aprile-maggio-giugno-settembre-ottobre-novembre e dicembre			
1ª categoria	60.000	58.000	—
2ª categoria	48.000	46.000	46.000
3ª categoria	45.000	43.000	40.000

Note:

La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

Le retribuzioni medie si intendono ragguagliate a 26 giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore lavorative prestate in ciascuna di esse e si intendono comprensive di vitto e alloggio, dei ratei di gratifica natalizia e rateo 14ª mensilità. Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso del mese, la retribuzione relativa alle frazioni del mese lavorato sarà calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile e moltiplicando poi il quoziente per il numero dei giorni lavorativi compresi nella frazione di mese.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per il personale che effettua prestazioni saltuarie, pur non interrompendo il rapporto di lavoro, e per il personale di extra e surroga, la retribuzione rimane fissata in L. 5.000 giornaliere per il personale di 1ª categoria, in L. 3.000 per il personale di 2ª categoria, di L. 2.500 per il personale di 3ª categoria, indipendentemente dalla categoria dell'albergo in cui la prestazione viene effettuata.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 -, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, appositе tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 17 giugno 1967.

Art. 3.

Il presente decreto cessa di avere efficacia a partire dal primo periodo di paga successivo alla data del 30 giugno 1969.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabelle di retribuzioni medie convenzionali ai fini contributivi per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia (escluso Iesolo).

A) Personale con qualifica impiegatizia (impiegati)

	punti	mensile	giornaliero
Venezia e Lido			
Alberghi di lusso:			
1ª categoria	13	171.834	6.609
2ª categoria	11-12	153.634	5.909
	9-10	138.216	5.316
	8	122.746	4.721
3ª categoria	5-6	90.948	3.498
apprendista	3	46.098	1.773
Alberghi di 1ª categ.:			
1ª categoria	13	153.634	5.909
2ª categoria	11-12	153.634	5.909
	9-10	138.216	5.316
	8	122.746	4.721
3ª categoria	5-6	90.948	3.498
apprendista	3	42.692	1.642
Alberghi di 2ª categ.:			
1ª categoria	13	153.634	5.909
2ª categoria	12	138.216	5.316
	11	122.746	4.721
	9-10	122.746	4.721
	7	106.418	4.093
3ª categoria	5	76.310	2.935
apprendista	2	37.596	1.446
Alberghi di 3ª e 4ª categ. e pensioni di 2ª e 3ª cat.:			
1ª categoria	11	122.746	4.721
2ª categoria	9	106.418	4.093
	7	90.948	3.498
3ª categoria	5	65.520	2.520
apprendista	2	35.178	1.353
Mestre, Marghera e altre località della provincia comprese le località balneari (Iesolo escluso)			
Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.:			
1ª categoria	13	153.634	5.909
2ª categoria	11-12	122.746	4.721
	9-10	106.418	4.093
	7	106.418	4.093
3ª categoria	5	76.310	2.935
apprendista	2	36.270	1.395
Alberghi di 3ª e 4ª cat. e pensioni di 2ª e 3ª cat.:			
1ª categoria	11	122.746	4.721
2ª categoria	9	106.418	4.093
	7	90.948	3.498
3ª categoria	5	65.520	2.520
apprendista	2	35.100	1.350

B) Personale con qualifica non impiegatizia (intermedi-salariati)

	punti	mensile	giornaliero
Venezia e Lido			
Alberghi di lusso:			
intermedi e salariati di 1ª cat.	16-18	106.418	4.093
	13-15	90.948	3.498
	9-12	76.310	2.935
salariati di 2ª categ.	11-13	90.948	3.498
	10	76.310	2.935
	8-9	76.310	2.935
salariati di 3ª categ.	7-9	76.310	2.935
	5-6	65.520	2.520
apprendisti	1-3	36.868	1.418
Alberghi di 1ª cat.:			
intermedi e salariati di 1ª cat.	16-18	106.418	4.093
	13-15	90.948	3.498
	9-12	76.310	2.935
salariati di 2ª categ.	13	90.948	3.498
	11-12	90.948	3.498
	10	76.310	2.935
	8-9	76.310	2.935
salariati di 3ª categ.	9	76.310	2.935
	7-8	67.990	2.615
	5-6	54.522	2.097
apprendisti	1-3	35.646	1.371
Venezia			
Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.:			
intermedi e salariati di 1ª cat.	16-18	90.948	3.498
	13-15	90.948	3.498
	9-12	76.310	2.935
salariati di 2ª categ.	13	76.310	2.935
	11-12	76.310	2.935
	10	76.310	2.935
	8-9	76.310	2.935
salariati di 3ª categ.	9	65.520	2.520
	7-8	65.520	2.520
	5-6	54.522	2.097
apprendisti	1-3	33.228	1.278
Alberghi di 3ª e 4ª cat. e pensioni di 2ª e 3ª cat.:			
salariati di 2ª categ.	13-14	76.310	2.935
	9-10	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	10-11	65.520	2.520
	7-9	65.520	2.520
	5-6	43.212	1.662
apprendisti	1-3	31.044	1.194
Lido			
Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.:			
intermedi e salariati di 1ª cat.	16-18	90.948	3.498
	13-15	76.310	2.935
	9-12	76.310	2.935
salariati di 2ª categ.	13	76.310	2.935
	11-12	76.310	2.935
	10	65.520	2.520
	8-9	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	9	65.520	2.520
	7-8	65.520	2.520
	5-6	54.522	2.097
apprendisti	1-3	32.500	1.250
Alberghi di 3ª e 4ª cat. e pensioni di 2ª e 3ª cat.:			
salariati di 2ª categ.	13-14	76.310	2.935
	9-10	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	10-11	65.520	2.520
	7-9	65.520	2.520
	5-6	43.212	1.662
apprendisti	1-3	30.316	1.166
Mestre e Marghera			
Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.:			
intermedi e salariati di 1ª cat.	16-18	90.948	3.498
	13-15	90.948	3.498
	9-12	76.310	2.935
salariati di 2ª categ.	11-13	76.310	2.935
	8-10	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	7-9	65.520	2.520
	5-6	54.522	2.097
apprendisti	1-3	32.734	1.259
Alberghi di 3ª e 4ª cat. e pensioni di 2ª e 3ª cat.:			
salariati di 2ª categ.	13-14	76.310	2.935
	9-10	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	10-11	65.520	2.520
	7-9	65.520	2.520
	5-6	43.212	1.662
apprendisti	1-3	30.576	1.156
Caorle, Chioggia, Sottomarina, Bibione ed altre località (Jesolo escluso)			
Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1 cat.:			
intermedi e salariati di 1ª cat.	16-18	90.948	3.498
	13-15	90.948	3.498
	9-12	65.520	2.520
salariati di 2ª categ.	11-13	76.310	2.935
	8-10	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	7-9	65.520	2.520
	5-6	47.008	1.808
apprendisti	1-3	30.056	1.156
Alberghi di 3ª e 4ª cat. e pensioni di 2ª e 3ª cat.:			
salariati di 2ª categ.	13-14	65.520	2.520
	9-10	65.520	2.520
salariati di 3ª categ.	10-11	65.520	2.520
	7-9	54.522	2.097
	5-6	43.212	1.662
apprendisti	1-3	27.898	1.073

Note:

Le tabelle A e B si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione ivi compresi i ratei della 13ª e 14ª mensilità.

Le tabelle A e B non si applicano agli esercizi alberghieri di cui all'art. 92 del Contratto collettivo nazionale 30 giugno 1965 ed all'art. 9 del Contratto integrativo provinciale 1° agosto 1965 e cioè agli alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria, qualora in tali esercizi sia adottato il sistema di retribuzioni fisse mensili.

Agli effetti dell'INAIL le retribuzioni medie si intendono effettuate a norma dell'art. 116 del T U. del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

Il capo operaio con funzioni di assistenza e di coordinamento è assegnato al gruppo con punti 13-15 della 1ª categoria salariati

I capi operai sono assegnati al gruppo con 10 punti della 2ª categoria salariati; gli altri operai sono assegnati al gruppo con 9 punti della stessa 2ª categoria salariati. Gli aiuti-operai fino a 18 anni di età sono assegnati al gruppo 5 con 5 punti della 3ª categoria salariati; oltre i 18 anni di età al gruppo con 6 punti della stessa 3ª categoria.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2698)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6 -, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante la norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, trattorie e ristoranti) della provincia di Ferrara sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 3 dicembre 1966.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (bars, caffè, ristoranti e trattorie) della provincia di Ferrara.

ETÀ	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Esercizi di 3ª categoria	Esercizi di 4ª categoria
Caffè e bar - Camerieri dipendenti			
super. ai 20 anni	75.761	72.588	64.522
dai 18 ai 20 anni	66.295	63.377	56.914
dai 16 ai 18 anni	52.767	50.164	45.531
dai 14 ai 16 anni	37.895	35.636	31.632
Ristoranti e trattorie - 1° cameriere			
super. ai 20 anni	88.713	84.168	75.378
dai 18 ai 20 anni	74.959	71.760	64.793
dai 16 ai 18 anni	62.371	59.322	54.209
dai 14 ai 16 anni	46.674	44.132	40.993
Ristoranti e trattorie - 2° cameriere			
super. ai 20 anni	73.509	67.780	61.257
dai 18 ai 20 anni	59.759	55.587	50.681
dai 16 ai 18 anni	47.243	43.394	40.280
dai 14 ai 16 anni	31.965	31.172	28.587

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono riferite ad un orario di lavoro di nove ore giornaliere e sono comprensive della quota per gratifica natalizia e festività, nonchè del valore del vitto e dell'alloggio.

Per il personale eventualmente retribuito a giornata, il salario medio giornaliero sarà quello risultante dall'importo medio mensile diviso per ventisei.

Le sopraindicate retribuzioni medie mensili, sia per quanto attiene i caffè ed i bars, sia per quanto si riferisce ai ristoranti e le trattorie, sono attribuite ai lavoratori delle aziende del capoluogo e di quelle delle zone balneari situate in località: Lido degli Estensi, Portogaribaldi, Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Lido delle Nazioni, Lido di Spina, Lido di Volano, limitatamente per queste ultime al solo periodo dal 1° luglio al 30 settembre. Le predette retribuzioni medie sono soggette a riduzione dell'8% per i lavoratori occupati dalle aziende delle restanti località non comprese in quelle sopra indicate: ivi incluse quelle balneari per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° luglio 1966.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Caffè, bars ed esercizi similari:		
capo cameriere	90.000	80.000
cameriere	75.000	70.000
aiuto cameriere	70.000	65.000
Ristoranti, trattorie ed esercizi similari:		
capo cameriere	85.000	75.000
cameriere (uomo donna)	70.000	65.000
aiuto cameriere (uomo donna)	65.000	60.000

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni lavorativi, comprensive dei ratei per gratifica natalizia e festività.

Le retribuzioni medie stesse saranno soggette a variazioni in dipendenza di eventuali variazioni dell'indennità di contingenza.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2679)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 — sub 6 —, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal-

l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la deerminazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night club), ristoranti e trattorie della provincia di Bologna, sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 3 luglio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da caffè, bars, buffets, ristoranti e trattorie della provincia di Bologna.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, buffets di stazioni, locali notturni (night club)	Ristoranti e trattorie
1ª categoria	76.400	91.000
2ª categoria	65.600	76.400
3ª categoria	44.800	54.800

I salari medi sopra indicati sono riferiti al personale esclusivamente retribuito a percentuale senza distinzione di sesso e di età.

Ai fini dell'applicazione della nuova tabella non si tiene conto della classifica dei pubblici esercizi e, pertanto, le retribuzioni medie devono valere indistintamente per tutti i pubblici esercizi con la precisazione che per le sale da ballo, i buffets di stazione, i locali notturni (night club) si applicano le retribuzioni previste per i ristoranti e trattorie qualora in essi si svolga anche il servizio di ristorante.

Le retribuzioni medie mensili sono ragguagliate a 26 giornate lavorative indipendentemente dal numero delle ore prestate in ciascuna di esse e si intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e festività.

Le retribuzioni di cui alla tabella previste per i ristoranti e trattorie sono comprensive delle valutazioni di vitto e alloggio.

Le misure delle retribuzioni indicate nella tabella si applicano indistintamente ai pubblici esercizi di tutti i comuni della provincia.

Nel caso in cui un lavoratore presti la propria opera presso due o più datori di lavoro nella stessa giornata i contributi previdenziali ed assistenziali dovranno essere calcolati sulle effettive retribuzioni percepite dal lavoratore da ciascun datore di lavoro.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2694)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 1, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Pesaro e Urbino, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno di paga successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabelle delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Trieste.

A) - Ristoranti, trattorie, esercizi similari e buffets:

QUALIFICA DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi			
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
1° capo cameriere . . .	78.000	70.000	66.000	66.000
2° capo cameriere . .	66.000	66.000	—	—
Cameriere ristorante e trattoria . .	60.000	55.000	55.000	43.500
Cameriere buffets (*) .	55.000	46.800	43.500	43.500
Aiuto cameriere .	43.500	43.500	28.000	28.000

(*) Per buffets si intendono quegli esercizi che non somministrano ai clienti cibi caldi e pertanto non sono in grado di fornire ai dipendenti i pasti nella quantità e nella sazietà richiesti dal contratto nazionale.

Gli esercizi di cui trattasi possono cucinare salsicce, goulash trippe, crauti, porcina, pizze e simili (estratto dal contratto integrativo provinciale per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari (art 1 - comma *c*).

B) - Caffè, bars, torrefazioni, birrerie, bottiglierie, gelaterie, confetterie e similari:

QUALIFICA DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi	
	Esercizi di 1ª-2ª categoria	Esercizi di 3ª-4ª categoria
Capo cameriere	66.000	—
Cameriere	55.000	43.500
Aiuto cameriere	43.500	28.000

Le retribuzioni come sopra determinate nelle tabelle *A*) e *B*), s'intendono comprensive anche del vitto, sia corrisposto in natura che in valore sostitutivo e del rateo di gratifica natalizia.

Le retribuzioni medie si riferiscono ad un periodo di occupazione media di 26 giornate, ad eccezione dei seguenti casi nei quali si applicherà la paga convenzionale giornaliera per tante quote quanti sono i giorni di effettiva presenza al lavoro:

inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese;

assenze per richiamo alle armi della durata di oltre 3 mesi e per servizio di leva.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2727)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributi;

Visti gli articoli 2 — sub 6 —, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74 che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al-

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Como, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° novembre 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabelle di retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da esercizi pubblici nel territorio di Como e provincia e retribuiti in tutto o in parte a percentuale.

A) Ristoranti, trattorie, osterie, bottiglierie ed esercizi similari

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
	mensile	mensile	mensile
1ª categoria	87.750	81.250	—
2ª categoria	73.138	71.500	63.388
3ª categoria	65.000	63.388	56.888
Non qualificati inf. 18 anni	32.500	30.888	27.638

(Per le qualifiche vedi contratto collettivo nazionale del 14 luglio 1967)

B) Caffè, bar, tavole calde e fredde, pasticcerie, gelaterie, cremerie, confetterie, buffets ed esercizi similari

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
	mensile	mensile	mensile
1ª categoria	81.250	74.750	65.000
2ª categoria	73.138	71.500	60.138
3ª categoria	65.000	61.750	56.888
Non qualificati inf. 18 anni	32.500	30.888	27.638

(Per le qualifiche vedi contratto collettivo nazionale del 14 luglio 1967)

N. B. — Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliate a 26 giornate.

Note. — La tabella è comprensiva dei seguenti elementi: stipendio, vitto, alloggio, sia corrisposto in natura che in valore sostitutivo, gratifica natalizia, percentuale di servizio, festività nazionali e infrasettimanali.

Vanno conteggiate a parte, ai fini dei calcoli dei contributi, i compensi corrisposti al personale a titolo di lavoro straordinario. La presente tabella si applica anche al personale assente per ferie.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2692)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Vincolo di notevole interesse pubblico della zona circostante l'abbazia di Novalesa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 dicembre 1963, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante l'Abbazia monumentale della Novalesa nel comune omonimo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Novalesa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata dalla conformazione del terreno in leggero declivio tutto a prati con sparse rocce e privo di costruzioni, compone, nel quadro più ampio del circostante paesaggio montano un episodio di squisito valore pittorico e paesistico, ricco di suggestione con lo sfondo dei ruderi dei fabbricati dell'antico convento della Novalesa;

Decreta:

La zona circostante l'abbazia monumentale della Novalesa sita nel territorio del comune omonimo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a oriente il torrente Cenischia fino all'incontro con la strada comunale del convento, da qui proseguendo verso occidente secondo una linea parallela all'asse della strada comunale del convento e distante dall'asse stesso m. 60 fino all'incontro con il confine della particella 24: proseguendo quindi verso sud lungo i confini delle particelle 24, 23, 22, 21, 19, 16, 68 e 69 fino a raggiungere nuovamente la sponda del torrente Cenischia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Novalesa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pub-

blicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della seduta del 10 *dicembre* 1963

L'anno 1963, il mese di dicembre, il giorno 10 alle ore 16, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala degli uffici della soprintendenza ai monumenti del Piemonte in Torino, piazza S. Giovanni n. 2, la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) NOVALESA - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la commissione inizia la discussione del primo argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*)

La commissione all'unanimità delibera di includere la zona in questione, delimitata dai seguenti confini: a occidente il torrente Cenischia fino all'incontro con la strada comunale del convento, da qui proseguendo verso occidente secondo una linea parallela all'asse della strada comunale del convento e distante dall'asse stesso metri 100 fino all'incontro con il confine della particella 24: proseguendo quindi verso sud lungo i confini delle particelle 24, 23, 22, 21, 19, 16, 68 e 69, fino a raggiungere nuovamente la sponda del torrente Cenischia, nell'elenco delle località soggette a vincolo di legge.

(*Omissis*).

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Soriano del Cimino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della strada della Colonnetta-viale dei Castagni, nel comune di Soriano del Cimino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Soriano del Cimino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un continuo belvedere che offre un vastissimo magnifico panorama sulle sottostanti colline sulle quali dominano Bassanello, Vallerano e Vignanello e fino al Soratte;

Decreta:

La zona a valle della strada della Colonnetta-viale dei Castagni nel territorio del comune di Soriano del Cimino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dal viale dei Castagni, dalla via S. Giorgio e dalla provinciale della Colonnetta di Soriano del Cimino e da una striscia ad esso sottostante della profondità di m. 50 del ciglio stradale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Soriano del Cimino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 7

Oggi, 1° marzo 1966, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SORIANO DEL CIMINO - Ampliamento vincolo panoramico a valle della strada della Colonnetta-viale dei Castagni.

(*Omissis*).

Alle ore 16 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone alla unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il tratto stradale costituito dal viale dei Castagni, dalla via S. Giorgio e dalla provinciale della Colonnetta di Soriano del Cimino e da una striscia ad esso sottostante della profondità di m 50 dal ciglio stradale.

(*Omissis*).

(2797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1781 in data 17 marzo 1969, il sig. Giovanni Barillà, presidente dello istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, è *stato confermato, fino al 30 giugno 1969, commissario* governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(2711)

Variante al piano di zona del comune di Bari

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1969, n. 821, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bari per i comprensori Poggiofranco e Japigia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, *della legge 18 aprile 1962, n. 167.*

(2815)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1969 al registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 luglio 1967 dalla signora Canepari Chiara avverso il decreto del provveditore alle opere pubbliche di Firenze in data 31 gennaio 1967, n. 29218, con il quale venne ordinata la demolizione di un fabbricato sito in località Porredo del comune di Fosdinovo (Massa Carrara), eseguito in modo difforme dal progetto approvato ed in violazione delle norme di edilizia antisismica di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

(2857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del consorzio di bonifica dell'Agro romano, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5027 in data 22 marzo 1969, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Agro romano, con sede in Roma, deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 dicembre 1968.

(2861)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-201 del 3 marzo 1969, relativa alla: « Adesione della Finlandia all'O.C.S.E. ».

(2813)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

17ª serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930. Grandi serbatoi per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti: dispositivi di sicurezza.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 e le successive serie di norme integrative;

Considerato che con la 16ª delle predette serie di norme integrative vennero aggiornate le prescrizioni e norme tecniche per la costruzione e l'approvazione dei recipienti di capacità superiore a 1000 litri in lamiere di acciaio saldate (grandi serbatoi) destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Ritenuta l'opportunità di impartire istruzioni più dettagliate di quelle attualmente previste nel regolamento, nei riguardi delle valvole, dei rubinetti e delle aperture accessorie dei grandi serbatoi per G.P.L.;

Considerato che, pur essendo la sicurezza già attualmente garantita dagli accessori costruiti secondo le norme vigenti, qualora gli operatori li manovrino con la dovuta prudenza, è emersa la possibilità di ottenere migliori garanzie di sicurezza anche nei casi in cui si verifichino gravi manchevolezze nello esercizio od eventi imprevedibili e accidentali;

Considerato che tali maggiori garanzie di sicurezza possono essere ottenute prescrivendo che, oltre ai normali rubinetti, vengano adottati dispositivi che consentano di interrompere, con immediatezza, mediante intervento automatico o manuale, il flusso del gas in caso di fughe;

Considerato che per difendere i predetti dispositivi da urti *esterni è opportuno che essi siano incassati nei recipienti;*

Considerato che, per lo scopo cui debbono soddisfare i dispositivi in questione, quelli completamente automatici (valvole di accesso di flusso) e quelli comandabili manualmente a distanza (valvole a chiusura rapida, con comando a distanza meccanico, oleodinamico o pneumatico) presentano vantaggi e svantaggi, cosicchè è opportuno ammettere l'impiego dell'uno o dell'altro tipo, senza escludere l'impiego di ambedue in serie o di un dispositivo che conglobi le funzioni dei due;

Considerato che, in caso di solo caricamento, è sufficiente prescrivere l'adozione di un dispositivo di non ritorno;

Considerato che, con l'occasione, è opportuno dare alcune precisazioni sugli scarichi dei grandi serbatoi, sulle flange di attacco, la cui unificazione va pure a vantaggio della sicurezza, e sulla ubicazione delle valvole;

Considerato che tutti i dispositivi predetti vanno applicati sui grandi serbatoi di nuova costruzione, ma che è necessario vengano applicati anche sui recipienti già in esercizio al più presto possibile, sia pure tenendo conto della necessaria gradualità, per non compromettere l'economia nazionale in questo campo;

Considerato infine la necessità di impartire ai fini della sicurezza qualche prescrizione di esercizio per ciò che concerne il trasporto, nonchè l'impiego delle valvole e dei rubinetti;

Su conforme parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compresi e d'intesa con l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che le valvole, i rubinetti e le aperture accessorie dei grandi serbatoi per G.P.L. siano conformi alle prescrizioni allegate, che formano parte integrante della presente serie di norme integrative.

Roma, addì 23 novembre 1968

p. *Il Ministro:* CARLUCCI

Allegato alla circolare - Prot. n. 251/2724/E

Valvole, rubinetti ed aperture accessorie dei grandi serbatoi per GPL, mobili od inamovibilmente fissati a veicoli ferroviari o stradali.

1. — Le aperture destinate al riempimento ed allo svuotamento nonchè quelle destinate al solo svuotamento dei grandi serbatoi per G.P.L., mobili od inamovibilmente fissati a veicoli ferroviari o stradali, debbono essere munite di una valvola a chiusura rapida, oppure di una valvola di accesso di flusso, oppure di ambedue le predette valvole disposte in serie, oppure di un'unica valvola che comprenda le funzioni delle due.

Le aperture dei grandi serbatoi predetti, munite o no di dispositivo di caricamento a spruzzo (spray-bar), destinate esclu-

sivamente al riempimento della fase liquida, debbono essere munite dei dispositivi prescritti al comma precedente oppure di una valvola di non ritorno.

La scelta dei tipi delle valvole deve essere fatta dalle ditte interessate, a loro criterio, in dipendenza delle condizioni di trasporto, di carica, di scarica e di esercizio dei grandi serbatoi.

Le aperture destinate all'applicazione di apparecchi accessori ovvero a qualsiasi uso diverso da quelli indicati in precedenza, debbono essere munite di valvole di eccesso di flusso, salvo le eccezioni di cui al seguente paragrafo 2.

2. — Fanno eccezione al disposto di cui al precedente paragrafo 1 le seguenti aperture:

a) quelle di diametro non superiore a 50 millimetri (2 pollici) chiuse da tappo cieco in conformità di quanto disposto al successivo paragrafo 9;

b) quelle destinate al collegamento con gli indicatori di livello muniti di aste a rotazione e rispondenti alle prescrizioni di cui alla Circolare 138/1958, parte II, cap. IX, paragrafo 2A;

c) quelle destinate all'applicazione di spie di livello, costituite da rubinetti che mettono in comunicazione all'interno del recipiente con l'atmosfera, oppure di manometri; queste aperture non debbono avere diametro utile superiore a mm 2.

3. — Le valvole a chiusura rapida, e cioè i dispositivi che consentono, a mezzo di intervento manuale, la intercettazione immediata dell'efflusso del G.P.L., possono essere a comando meccanico, oleodinamico o pneumatico, in tutti i casi debbono potere essere comandate alla massima distanza compatibile con le dimensioni del recipiente o del veicolo. La loro chiusura deve essere pressochè istantanea.

Le valvole a chiusura rapida debbono tenersi sempre chiuse durante il trasporto e le soste, ed essere aperte, per il tempo minimo indispensabile, solo per poter effettuare le operazioni di travaso. Durante tali operazioni, il comando a distanza deve essere costantemente presenziato, per consentire l'immediato intervento di emergenza, ove necessario.

4. — Le valvole di eccesso di flusso e cioè i dispositivi che intercettano automaticamente l'efflusso del G.P.L. se la erogazione supera valori predeterminati, debbono essere tali da non ostacolare la uscita del fluido nel normale esercizio, ma da intervenire prontamente in caso di rottura delle tubazioni a valle.

5. — A valle dei dispositivi di cui al paragrafo 1, sui collegamenti destinati all'immissione ed al prelievo del gas debbono essere disposti i normali rubinetti muniti di attacco per la connessione alle apparecchiature di carico e scarico.

Tali rubinetti debbono tenersi sempre chiusi, durante il trasporto e le soste, ed essere aperti, per il tempo minimo indispensabile, soltanto per poter effettuare le operazioni di travaso.

I rubinetti non possono essere aperti se non dopo che le operazioni di collegamento con le apparecchiature di carico e scarico siano state effettuate completamente ed a perfetta regola d'arte; all'uopo nei veicoli-serbatoio stradali devono essere sempre presenti gli attrezzi necessari ad effettuare le predette operazioni ed una dotazione di bulloni e di dadi almeno al doppio del fabbisogno minimo.

6. — I dispositivi di cui al paragrafo 1 debbono essere incassati nel recipiente, in modo che almeno il loro organo di chiusura si trovi all'interno della superficie del corpo cilindrico, se applicati a questo, ovvero all'interno del profilo del fondo, se applicati al fondo. Essi debbono essere realizzati costruttivamente oppure essere collegati ai dispositivi od alle tubazioni a valle in modo che una loro eventuale tranciatura esterna provochi la loro chiusura, o, quanto meno, non sia causa di deformazioni che ostacolino il buon funzionamento degli organi di chiusura.

Le aperture e le unioni degli organi in questione o di membrature intermedie devono essere eseguite a regola d'arte.

Se ad una medesima apertura sono applicate più di una delle valvole di cui al paragrafo 1, è sufficiente che una sola di esse risponda alle prescrizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

7. — Le aperture dei recipienti, per l'applicazione dei dispositivi di cui al paragrafo 1, possono essere disposte, a scelta delle ditte interessate, come segue:

A) nei grandi serbatoi mobili: sulla generatrice superiore, oppure su uno dei due fondi;

B) negli autocarri-serbatoio, nei rimorchi e nei semirimorchi-serbatoio stradali: sulla generatrice superiore, oppure sulla generatrice inferiore, oppure su uno dei due fondi; comunque le valvole ed i rubinetti non devono sporgere nè anteriormente nè posteriormente dal telaio, ovvero, nei veicoli-serbatoio a struttura portante, devono essere protette da idonei paraurti od analoghe strutture;

C) nei carri-serbatoio ferroviari: sulla generatrice superiore oppure su quella inferiore.

Nei carri-serbatoio ferroviari muniti di aperture disposte sulla generatrice inferiore dei recipienti, i rubinetti ad esse collegati debbono essere sistemati da ambedue le parti del veicolo. Analoga soluzione è suggerita per gli altri veicoli-serbatoio, per i quali è però consentita l'installazione dei rubinetti da una sola parte.

Nei grandi serbatoi mobili, i rubinetti, qualunque sia la loro ubicazione, debbono essere contenuti in una protezione di lamiere di acciaio, di spessore non inferiore alla metà dello spessore della lamiera costituente il recipiente.

Le prescrizioni di cui al presente paragrafo non annullano, ma integrano quelle di carattere generale concernenti i capellotti di protezione delle valvole.

8. — I raccordi di uscita dei rubinetti di cui al paragrafo 5 per il collegamento alle apparecchiature di carico e scarico debbono essere realizzati, in alternativa, ed a scelta delle ditte interessate, come segue:

A) Per carri-serbatoio ferroviari:

a) per la fase liquida: raccordo a vite regolamentare ovvero flangia DN 80 UNI 2278 od UNI 2234;

B) Per gli autocarri-serbatoio e per i grandi mobili:

b) per la fase liquida: raccordo a vite regolamentare o flangia DN 50 UNI 2278 od UNI 2284.

Tutte le flangie suddette devono essere provviste di gradino di tenuta secondo UNI 2229 a rigature concentriche.

I raccordi predetti debbono essere muniti di targhetta indicante se i raccordi stessi comunichino con la fase liquida o con la fase gassosa, rispettivamente con le parole « liquido » e « vapore ».

I raccordi debbono essere muniti di tappi a tenuta da avvitare o da applicare rispettivamente alla filettatura od alla flangia durante il trasporto; tali tappi debbono essere muniti di catenella collegata ad un punto fisso, o di altro analogo sistema atto ad evitarne lo smarrimento.

9. — I grandi serbatoi possono essere muniti di scarico dell'acqua. Tale scarico deve avere diametro non maggiore di 50 millimetri (2 pollici), chiuso con tappo cieco filettato, avvitato su un pezzo intermedio di rinforzo in acciaio saldabile, saldato a regola d'arte alla generatrice inferiore del corpo cilindrico.

10. — Nei veicoli-serbatoio, tutti gli accessori di cui alla presente norma che non siano direttamente collegati ai recipienti debbono essere collegati ai telai dei veicoli tramite dispositivi antivibranti.

11. — I grandi serbatoi sottoposti a collaudo di approvazione a decorrere da un anno dalla data della presente norma debbono essere conformi a tutte le prescrizioni di cui alla norma stessa.

12. — Per i grandi serbatoi già in esercizio è consentito, in deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 6, che i dispositivi di cui al paragrafo 1 siano incassati, anzichè nel recipiente, in una scatola dello stesso spessore e dello stesso materiale del recipiente stesso ed a questo saldata a regola d'arte; la buona riuscita della saldatura deve essere accertata dal costruttore con opportuni controlli non distruttivi.

Per i predetti serbatoi è inoltre consentito che le aperture già esistenti in posizione diversa da quelle ammesse nel paragrafo 7 siano mantenute nella posizione preesistente, subordinatamente alla osservanza della condizione di cui al medesimo paragrafo 7, comma terzo.

13. — I grandi serbatoi mobili o inamovibilmente fissati a veicoli stradali già in esercizio e la cui revisione scade nel periodo intercorrente fra un anno e tre anni dalla data della presente norma debbono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi prima della data di scadenza risultante dal libretto mod. MC 452.

Gli altri grandi serbatoi mobili o inamovibilmente fissati a veicoli stradali, che comunque non siano conformi alle prescrizioni di cui alla presente norma, debbono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi entro tre anni dalla data della norma stessa.

I grandi serbatoi mobili o inamovibilmente fissati a veicoli stradali sottoposti all'adeguamento di cui sopra, prima di riprendere l'esercizio, debbono essere presentati a revisione; in tale occasione le ditte interessate debbono esibire la documentazione in triplice copia delle modifiche apportate (de-

scrizioni e disegni delle varianti, tipi di dispositivi adottati; sistema di applicazione; controlli eseguiti) documentazione che viene allegata al libretto mod. MC 452 in possesso dell'interessato ed alle copie dei certificati mod. MC 454 che rimangono in possesso degli uffici collaudatori; sui predetti libretti modello MC 452 e sulle predette copie mod. MC 454 viene annotata l'avvenuta modifica.

I grandi serbatoi inamovibilmente fissati a veicoli ferroviari, entrati in esercizio prima dei termini di cui al paragrafo 11, debbono essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente norma entro sei anni dalla data della presente con le modalità e nei termini che verranno stabiliti dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

14. — In occasione delle visite e prove di approvazione e di revisione dei grandi serbatoi per G.P.L., a decorrere dalla data di cui al precedente paragrafo 11, i collaudatori, oltre ad eseguire tutte le operazioni prescritte dalle norme vigenti, debbono accertare l'esistenza e verificare il funzionamento dei dispositivi di cui al paragrafo 1.

All'uopo si opera coi metodi specificati nei commi seguenti o con altri metodi analoghi, fermo restando che il dimensionamento e la taratura delle valvole di eccesso di flusso in relazione al gas trasportato sono di esclusiva competenza delle ditte interessate.

Per ciò che concerne le valvole a chiusura rapida, accertato che esse siano in posizione di chiusura e che il recipiente sia pieno di acqua in pressione per la prova idraulica ovvero di aria o gas inerte alla pressione di circa 4 ÷ 5 kg/cm², si apre il rubinetto a valle: non si debbono verificare perdite. Quindi si richiude il rubinetto e si apre la valvola a chiusura rapida; aperto poi nuovamente il rubinetto, si deve constatare che la chiusura della valvola rapida intercetta immediatamente l'efflusso del fluido.

Per ciò che concerne le valvole di eccesso di flusso, riempito il recipiente con aria o gas inerte alla pressione di circa 4 ÷ 5 kg/cm², si apre rapidamente il rubinetto a valle; la valvola si deve chiudere immediatamente.

15. — I grandi serbatoi ed i veicoli nel loro complesso debbono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti per quanto non contemplato dalla presente norma.

Le operazioni di carico, scarico, travaso e trasporto debbono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti relative, con l'adozione degli accorgimenti che le ditte, sotto la loro responsabilità, debbono porre in atto, in modo particolare, prima dell'applicazione dei dispositivi di cui alla presente, per evitare incidenti.

(2806)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 27 novembre 1967 al 30 novembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.645	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè *non si tratti esclusivamente di* antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		b. *altri, aventi tenore in peso di materie* grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	20.108
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	1.652	4.125	4.788	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	1.397	3.045	4.823	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	4.865	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.886	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	4.907	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	4.998	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	5.194	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.187	zero	714	3.187	3.850	19.034
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguuale al 18%	2.107	zero	459	2.107	3.885	21.609
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	811	zero	153	811	3.927	24.699
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	163	zero	zero	163	3.948	26.244
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	zero	102	zero	zero	3.969	27.789
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	544	zero	zero	4.060	34.484
	35	7. superiore al 43%	zero	1.496	zero	zero	4.256	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	33	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	5.171
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	16.358
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15%	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27%	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11%	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50%	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18%	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24%	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.187 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.187 (*g*)	3.850 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.107 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.107 (*g*)	3.885 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	811 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	811 (*g*)	3.927 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.948 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	zero (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.969 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.060 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43%	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.256 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	16.358 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27%	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	19.689
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	2.846	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	20.883
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % . .	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(11932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1968 « Ripartizione degli utili delle lotterie di Agnano, Monza e Merano, svoltesi rispettivamente a Napoli il 2 aprile 1967, a Milano il 29 giugno 1967 ed a Merano il 23 settembre 1967 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1969, al n. 340, dove e scritto: « Roma-A.I.C.S.... » leggasi: « Firenze-A.I.C.S.... ».

(2860)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Giovanni di Dio » di Firenze ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300 10.III.30/8/1532 in data 1° marzo 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Giovanni di Dio » di Firenze, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso il predetto ospedale.

(2805)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.87/2/1231 in data 19 febbraio 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Busto Arsizio (Varese) è autorizzata ad istituire, con sede presso l'ospedale medesimo, una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno d'insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.

(2804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1969, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 806.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 2 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,05	627,90	628,15	628 —	627,90	628,04	627,96	628 —	628,05	627,90
$ Can.	583,45	582,85	583,50	583,20	583 —	583,37	583,10	583,20	583,45	583,25
Fr. Sv.	145,29	145,30	145,25	145,32	145,30	145,28	145,28	145,32	145,29	145,30
Kr. D.	83,58	83,65	83,62	83,515	83,55	83,59	83,60	83,515	83,58	83,55
Kr N.	87,97	87,95	88 —	87,955	87,95	87,97	87,95	87,955	87,97	87,95
Kr Sv.	121,51	121,50	121,47	121,515	121,50	121,52	121,53	121,515	121,51	121,50
Fol	172,93	172,95	173 —	172,97	172,90	172,92	172,97	172,97	172,93	172,93
Fr B.	12,47	12,47	12,4810	12,47375	12,46	12,47	12,475	12,47375	12,47	12,47
Franco francese	126,66	126,65	126,70	126,67	126,65	126,65	126,69	126,67	126,66	126,66
Lst.	1504,17	1503,50	1504,10	1504,175	1503 —	1504,13	1504,40	1504,175	1504,17	1503,60
Dm occ	156,03	156,05	156,08	156,03	156 —	156,05	156,05	156,03	156,03	156 —
Scell. Austr	24,28	24,25	24,26	24,25875	24,27	24,25	24,2625	24,25875	24,26	24,255
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22,12	22,07	22,075	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,99	8,95	9,01	8,9975	9 —	8,99	8,995	8,9975	8,99	8,99

Media dei titoli del 2 aprile 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,65
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,175
» 5 % (Beni Esteri)	95,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,98
1 Dollaro canadese	583,15
1 Franco svizzero	145,30
1 Corona danese	83,557
1 Corona norvegese	87,952
1 Corona svedese	121,522
1 Fiorino olandese	172,97
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,68
1 Lira sterlina	1504,287
1 Marco germanico	156,04
1 Scellino austriaco	24,261
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	8,996

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina delle commissioni per gli esami di procuratore legale per l'anno 1969

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle Corti di appello sopraindicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1 n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore sono costituite come appresso:

1. — *Corte di appello di Ancona*

Presidente effettivo:

Mazza dott. Alberto, presidente di sezione della Corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
Romagnoli prof. Umberto, dell'Università degli studi di Urbino;
Ascoli avv. Clemente, dell'ordine di Ancona;
Stecconi avv. Riccardo, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Menicucci dott. Glauco, consigliere della Corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Savina dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
Rosini prof. Emilio, dell'Università degli studi di Urbino;
Mezzanotte avv. Fulvio, dell'ordine di Ancona;
Rossi avv. Giorgio, dell'ordine di Ancona.

2. — *Corte di appello di Bari*

Presidente effettivo:

De Giacomo dott. Cesare, presidente di sezione della Corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Serrano dott. Ruggero, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
Buttaro prof. Luca, dell'Università degli studi di Bari;
Losacco avv. Luigi, dell'ordine di Bari;
Catalano avv. Francesco, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Sammartano dott. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Ancona dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bari;
Dalfino prof. Enrico, dell'Università degli studi di Bari;
Barile avv. Antonio, dell'ordine di Bari;
Stella avv. Salvatore, dell'ordine di Bari.

3. — *Corte di appello di Bologna*

Presidente effettivo:

De Robertis dott. Corrado, presidente di sezione della Corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Dardani dott. Ernesto, avvocato generale presso la Corte di appello di Bologna;
Riccardelli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Bologna;
Gabellini avv. Arrigo, dell'ordine di Bologna;
Benini avv. Ruggero, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Falqui Massidda dott. Carlo, consigliere della Corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Pacifici dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna;
Ghezzi prof. Giorgio, dell'Università degli studi di Bologna;
Masè Dari avv. Federico, dell'ordine di Bologna;
Vecchi avv. Luigi, dell'ordine di Bologna.

4. — *Corte di appello di Brescia*

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Fassio dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma;
Biemmi avv. Pierfranco, dell'ordine di Brescia;
Chiodi avv. Giovanni, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Rovelli dott. Roberto, consigliere della Corte di appello di Brescia.

Componenti supplenti:

Maiorana dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia;
Ghidini prof. Mario, dell'Università degli studi di Parma;
Giovanardi avv. Enrico, dell'ordine di Brescia;
Sicilia avv. Perugino, dell'ordine di Brescia.

5. — *Corte di appello di Cagliari*

Presidente effettivo:

Angioni dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Poggiu dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;
Salis prof. Lino, dell'Università degli studi di Cagliari;
Piras avv. Beniamino, dell'ordine di Cagliari;
Mandas avv. Giovanni, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Plaisant dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;
Masi prof. Antonio, dell'Università degli studi di Cagliari;
Piga Carboni avv. Gustavo, dell'ordine di Cagliari;
Buzzi avv. Giuseppe, dell'ordine di Cagliari.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*

Presidente effettivo:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;
Pensovecchio prof. avv. Antonino, dell'Università degli studi di Palermo;
Angilella avv. Giuseppe Silvio, iscritto all'albo dell'ordine di Caltanissetta dal 18 febbraio 1933;
Siciliano avv. Filippo, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Di Natale dott. Carmelo, consigliere della Corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Auletta dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta;
Criscuoli prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo;
Pignatone avv. Francesco, dell'ordine di Caltanissetta;
Russo Galletti avv. Emilio, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — *Corte di appello di Catania*

Presidente effettivo:

Castelli dott. Stefano, consigliere della Corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;
Grasso prof. Eduardo, dell'Università degli studi di Catania;
Guzzardi avv. Pasquale, dell'ordine di Catania;
Dato avv. Antonello, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Costa dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;
Galati prof. Antonio, dell'Università degli studi di Catania;
Ventura avv. Nicolò, dell'ordine di Catania;
Santuccio avv. Clemente, dell'ordine di Catania.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*

Presidente effettivo:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale presso la Corte di appello di Catanzaro;
Casalinuovo prof. avv. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente a Catanzaro;
Castagna avv. Giuseppe, dell'ordine di Catanzaro;
Pelaggi avv. Luigi, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della Corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
Gullo prof. avv Luigi, dell'Università degli studi di Roma, residente a Cosenza;
Marini avv. Giuseppe, dell'ordine di Catanzaro;
Barbieri avv. Francesco Saverio, dell'ordine di Catanzaro.

9. — *Corte di appello di Firenze*

Presidente effettivo:

Cascella dott. Mario, presidente di sezione della Corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
Ferrara prof. avv. Francesco, dell'Università degli studi di Firenze;
Carrai avv. Luigi, dell'ordine di Firenze;
Taddei-Elmi avv. Giorgio, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Dibilio dott. Ezio, consigliere della Corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
Mantovani prof. Ferrando, dell'Università degli studi di Firenze;
Bisori avv. Agostino, dell'ordine di Firenze;
Catelani avv. Alberto, dell'ordine di Firenze.

10. — *Corte di appello di Genova*

Presidente effettivo:

Vistoso dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Moretta dott. Enzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
Rodotà prof. Stefano, dell'Università degli studi di Genova;
Zanicchi avv. Alberto, dell'ordine di Genova;
Foppiano avv. Ubaldo, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Lonza dott. Vittorio, consigliere della Corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Santaniello dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;
Balbi prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Genova;
Bonavera avv. Giacomo, dell'ordine di Genova;
Vigotti avv. Roberto, dell'ordine di Genova.

11. — *Corte di appello de L'Aquila*

Presidente effettivo:

Sangiorgio dott. Mario, consigliere della Corte di appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila;
Ambrosini prof. Antonio, dell'Università degli studi di Roma;
Colella avv. Antonio, dell'ordine de L'Aquila;
Ludovici avv. Luigi, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Tatozzi dott Goffredo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Ferraiuolo dott. Martino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello de L'Aquila;
Irti prof. Natalino, dell'Università degli studi di Roma;
Zoccoli avv. Roberto, dell'ordine de L'Aquila;
Cervelli avv. Amedeo, dell'ordine de L'Aquila.

12. — *Corte di appello di Lecce*

Presidente effettivo:

Iuzzolino dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Gustapane dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce;
Codacci-Pisanelli prof Giuseppe, dell'Università degli studi di Bari;
Licci avv. Salvatore, dell'ordine di Lecce;
Viola avv. Enrico, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Motta dott. Attilio, consigliere della Corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Mazzeo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce;
Bozzi prof. Rodolfo, dell'Università degli studi di Lecce;
Guglielmi avv. Menotti, dell'ordine di Lecce;
Stasi avv. Mario dell'ordine di Lecce.

13. — *Corte di appello di Messina*

Presidente effettivo:

Turiano dott. Sebastiano, consigliere della Corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Cavallari dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;
Campagna prof Lorenzo, dell'Università degli studi di Messina;
Manno avv. Natale, dell'ordine di Messina;
Lo Passo avv. Gaetano, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

La Torre dott. Antonio, consigliere della Corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Messina;
Monacciani prof. Luigi, dell'Università degli studi di Messina;
Samarelli avv. Mario, dell'ordine di Messina;
D'Uva avv. Antonino, dell'ordine di Messina.

14. — *Corte di appello di Milano*

Presidente effettivo:

Paulesu dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Bacchetta dott. Adriano, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
Nobili prof. Raffaele, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Testori avv. Ugo, dell'ordine di Milano;
Pandolfi avv. Sergio, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Pajardi dott. Piero, consigliere della Corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Ambrosini dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
Ricci prof. Edoardo, dell'Università degli studi di Milano;
Pantaleoni avv. Giovanni, dell'ordine di Milano;
Almini avv. Martino, dell'ordine di Milano.

15. — *Corte di appello di Napoli*

Presidente effettivo:

Caristo dott. Ugo, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Ognissanti dott. Renato, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
Scognamiglio prof. Renato, dell'Università degli studi di Napoli;
Origo avv. Guglielmo, dell'ordine di Napoli;
De Cristofaro avv. Giovanni, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Carbone dott. Pietro, consigliere della Corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Motti dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;
Cesaro prof. Ernesto, dell'Università degli studi di Napoli;
Crispo avv. Michele, dell'ordine di Napoli;
Carucci avv. Renato, dell'ordine di Napoli.

16. — *Corte di appello di Palermo*

Presidente effettivo:

Beninati dott. Girolamo, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Dell'Aira dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
Giordano prof. Alfonso, dell'Università degli studi di Palermo;
Bruno avv. Biagio, dell'ordine di Palermo;
Di Matteo avv. Antonino, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Marino dott. Antonino, consigliere della Corte di appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Notarbartolo dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo;
Santoro prof. Raimondo, dell'Università degli studi di Palermo;
D'Arle avv. Amedeo, dell'ordine di Palermo;
Roccella avv. Fabio, dell'ordine di Palermo.

17. — *Corte di appello di Perugia*

Presidente effettivo:

Forlenza dott. Demetrio, presidente di sezione della Corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Colacci dott. Aldo Marino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia;
Colesanti prof. Vittorio, dell'Università degli studi di Perugia;
Ferrero avv. Ferruccio, dell'ordine di Perugia;
Guerrieri avv. Eugenio, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della Corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Gambino dott. Bernardo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia;
Badiali prof. Giorgio, dell'Università degli studi di Perugia;
Bacicchi avv. Giuseppe, dell'ordine di Perugia;
Magnini avv. Dante, dell'ordine di Perugia.

18. — *Corte di appello di Potenza*

Presidente effettivo:

Morfino dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Chianelli dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza;
Petroncelli prof. Mario, dell'Università degli studi di Napoli;
Angrisani avv. Francesco, dell'ordine di Potenza;
Pignatari D'Errico avv. Raffaello, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Nesti dott. Vittorio, consigliere della Corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Troisi dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, dell'Università degli studi di Napoli;
Costabile avv. Antonio, dell'ordine di Potenza;
Andretta avv. Antonio, dell'ordine di Potenza.

19. — *Corte di appello di Roma*

Presidente effettivo:

De Andreis dott. Augusto, presidente di sezione della Corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Sangiorgio dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
Piscione prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Roma;
Cuttica avv. Franco, dell'ordine di Roma;
Gianzi avv. Giuseppe Antonio, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Granata dott. Renato, consigliere della Corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Macrì dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
De Leone prof. Ugo, dell'Università degli studi di Roma;
Lo Voi avv. Carmelo, dell'ordine di Roma;
Zammit avv. Vittorio, dell'ordine di Roma.

20. — *Corte di appello di Torino*

Presidente effettivo:

Piazzese dott. Antonino, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Rosso dott. Severino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Fedele prof. Alfredo, dell'Università degli studi di Torino;
Bachi avv. Emilio, dell'ordine di Torino;
Delgrosso avv. Giorgio, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Calvelli dott. Domenico, presidente di sezione della Corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Repaci dott. Antonino, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Ferrari prof. Carlo, dell'Università degli studi di Torino;
Ottolenghi avv. Massimo, dell'ordine di Torino;
Tortonese avv. Giovanni, dell'ordine di Torino.

21. — *Corte di appello di Trento*

Presidente effettivo:

Miele dott. Almerico, presidente della Corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento;
Burdese prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova;
Lorenzi avv. Ezio, dell'ordine di Trento;
Giammarco avv. Serafino, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della Corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trento;
Molari prof. Alfredo, dell'Università degli studi di Padova;
Armellini avv. Alcide, dell'ordine di Trento;
Giovannini avv. Giulio, dell'ordine di Trento.

22. — *Corte di appello di Trieste*

Presidente effettivo:

Franz dott. Gino, magistrato di cassazione presso la Corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Marsi dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste;
Udina prof. Manlio, dell'Università degli studi di Trieste;
Ferluga avv. Mario, dell'ordine di Trieste;
Lantschner avv. Giorgio, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Malacrea dott. Giuliano, consigliere della Corte di appello di Trieste.

Componenti supplenti:

Mayer dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste;
Camber prof. Riccardo, dell'Università degli studi di Trieste;
Codelli avv. Ottavio, dell'ordine di Trieste;
Gironetta avv. Romano, dell'ordine di Trieste.

23. — *Corte di appello di Venezia*

Presidente effettivo:

Di Oreste dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

La Monaca dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Zuccalà prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Padova;
Sarti avv. Cesare, dell'ordine di Venezia;
Cordova avv. Giuseppe, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Ruberto dott. Ambrogio, consigliere della Corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Mazzarolli prof. Leopoldo, dell'Università degli studi di Padova;
Gardani avv. Dante Luigi, dell'ordine di Venezia;
Pratilli avv. Giovanna, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1969 è di L. 3.500.000 sul cap. 1051 art. 3 e di L. 2.000.000 sul cap. 1051 art. 8.

Roma, addì 31 gennaio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1969
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 250

(2819)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori del concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1969, sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e dei vincitori del concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1967.

(3007)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 maggio 1969, alle ore 8.

(2966)

Diario delle prove scritte dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, indetti con decreto ministeriale 6 luglio 1968 avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 nei giorni:

concorso per centodiciannove posti riservati agli ufficiali di complemento: 12 e 13 maggio 1969;

concorso per trenta posti riservati ai sottufficiali: 16 e 17 maggio 1969.

(3008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi), indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1968, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 5 e 6 maggio 1969, con inizio alle ore 8.

(2964)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.